Legge regionale 21 dicembre 2001, n.62

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego).

## ARTICOLO 1

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 e' aggiunto il seguente comma 4 ter:

"Per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonche' per la trattazione di argomenti comunque afferenti al collocamento dei disabili, la Commissione e' integrata da tre componenti, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili piu' rappresentative a livello regionale. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle associazioni dei disabili piu' rappresentative a livello regionale".